



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 32 del 23/07/2020

Oggetto: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 18:45 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	G

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 11

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Zaccarelli Luisa, Bozzoli Deborah, Arletti Marco, Lasagni Francesco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo, Costa Enea.

Sono altresì presenti, in videoconferenza, gli assessori esterni Bulgarelli Augusto e Messori Marcello.

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Costa Enea, Lasagni Francesco, Bozzoli Deborah.

Dato atto che il file audio della seduta che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Rispetto al quadro iniziale non si sono avute modifiche;

Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 11;

Premesso che la legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada;

Richiamati in particolare:

- l'art. 1, comma 796 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede *“In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà” e secondo il seguente schema:*

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

- l'art. 1, comma 802 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede *“Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

- l'art. 1, comma 803 della legge n. 160 del 2019 in base al quale *“I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:*

- a) una quota denominata *« oneri di riscossione a carico del debitore »*, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di

esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie”

- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;

Considerata:

- la necessità di disciplinare in maniera organica e uniforme le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Ente, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario o spontaneo;

- la necessità di regolare i provvedimenti di dilazione di pagamento prevedendo fino ad un massimo di 72 rate mensili in base all'importo totale da riscuotere al fine di consentire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Considerato che occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, tenuto conto che la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento, prima tra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;

Ravvisata in particolare la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire in materia di provvedimenti di rateizzazione al fine di favorire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Ritenuto opportuno a tal fine prevedere un numero massimo di rate consentite - fino ad un massimo di 72 mensili - in base all'importo totale del credito da riscuotere;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei*

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

Rilevato che l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Presa visione dello schema di Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 8 comma 9 del Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali finalizzato a tutelare i contribuenti con riferimento alle rateizzazioni in essere nel 2020 tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenti restrizioni adottate al fine di limitarne la diffusione; in base allo stesso *“Limitatamente all'anno 2020, tenuto conto della crisi causata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per contrastarla – in deroga a quanto previsto al precedente comma 8 – il beneficio della rateizzazione è revocato qualora il contribuente ometta il versamento di 6 rate nel corso dell'intero anno. Le eventuali rate non versate vengono spostate in coda al piano di rateizzazione originario che pertanto è aumentato di un numero di rate pari a quelle non versate, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto da Regolamento.”*

Ritenuto opportuno applicare tale misura a tutte le rateizzazioni in essere nel corso del 2020 anche se relative ad avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento emesse in periodo precedente;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile territoriale del Settore Servizi Finanziari;

Presa visione del parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso,
con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11

voti favorevoli: 10

voti contrari: nessuno

astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato (A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la disposizione prevista dall'art. 8 comma 9 dell'allegato Regolamento si applica a tutti i provvedimenti di rateizzazione in essere nel corso del 2020 anche se relativi ad avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento emesse in periodo precedente;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, considerata l'urgenza di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11
voti favorevoli: 10
voti contrari: nessuno
astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 20/07/2020

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 36 del 15/07/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Antonio Castelli



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 32 del 23/07/2020

Oggetto: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 18:45 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	G

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 11

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Zaccarelli Luisa, Bozzoli Deborah, Arletti Marco, Lasagni Francesco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo, Costa Enea.

Sono altresì presenti, in videoconferenza, gli assessori esterni Bulgarelli Augusto e Messori Marcello.

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Costa Enea, Lasagni Francesco, Bozzoli Deborah.

Dato atto che il file audio della seduta che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Rispetto al quadro iniziale non si sono avute modifiche;

Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 11;

Premesso che la legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada;

Richiamati in particolare:

- l'art. 1, comma 796 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede *“In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;*
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.*

- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

- l'art. 1, comma 802 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede *“Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

- l'art. 1, comma 803 della legge n. 160 del 2019 in base al quale *“I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:*

- a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di*

esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie”

- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;

Considerata:

- la necessità di disciplinare in maniera organica e uniforme le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Ente, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario o spontaneo;

- la necessità di regolare i provvedimenti di dilazione di pagamento prevedendo fino ad un massimo di 72 rate mensili in base all'importo totale da riscuotere al fine di consentire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Considerato che occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, tenuto conto che la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento, prima tra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;

Ravvisata in particolare la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire in materia di provvedimenti di rateizzazione al fine di favorire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Ritenuto opportuno a tal fine prevedere un numero massimo di rate consentite - fino ad un massimo di 72 mensili - in base all'importo totale del credito da riscuotere;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei*

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

Rilevato che l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Presa visione dello schema di Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 8 comma 9 del Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali finalizzato a tutelare i contribuenti con riferimento alle rateizzazioni in essere nel 2020 tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenti restrizioni adottate al fine di limitarne la diffusione; in base allo stesso *“Limitatamente all'anno 2020, tenuto conto della crisi causata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per contrastarla – in deroga a quanto previsto al precedente comma 8 – il beneficio della rateizzazione è revocato qualora il contribuente ometta il versamento di 6 rate nel corso dell'intero anno. Le eventuali rate non versate vengono spostate in coda al piano di rateizzazione originario che pertanto è aumentato di un numero di rate pari a quelle non versate, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto da Regolamento.”*

Ritenuto opportuno applicare tale misura a tutte le rateizzazioni in essere nel corso del 2020 anche se relative ad avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento emesse in periodo precedente;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile territoriale del Settore Servizi Finanziari;

Presa visione del parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso,
con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11

voti favorevoli: 10

voti contrari: nessuno

astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato (A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la disposizione prevista dall'art. 8 comma 9 dell'allegato Regolamento si applica a tutti i provvedimenti di rateizzazione in essere nel corso del 2020 anche se relativi ad avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento emesse in periodo precedente;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, considerata l'urgenza di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11
voti favorevoli: 10
voti contrari: nessuno
astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 20/07/2020

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 36 del 15/07/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Antonio Castelli

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2020 al 14/08/2020

Addì _____
Pubbl. _____

N°. _____ Reg. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 23/07/2020:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
